



Antonio Ingoglia

(associato di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università
degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza)

**Confessionismo e "libertad de cultos"
nell'ordinamento della Repubblica Dominicana ***

SOMMARIO: 1. Il sistema costituzionale e concordatario – 2. Brevi cenni sulle radici storiche del confessionismo dominicano - 3. Il sindacato di costituzionalità sulle norme concordatarie, alla luce della sentenza della "Suprema Corte de Justicia" n. 6 del 2008 – 4. Verso una soluzione della questione matrimoniale: la legge n. 198 del 2011 sui matrimoni religiosi civilmente trascritti.

1 - Il sistema costituzionale e concordatario

Il panorama religioso dell'America latina, sia centrale che meridionale, è andato soggetto negli ultimi decenni ad una notevole trasformazione, determinata dalla crescente diffusione di culti religiosi diversi da quello storicamente dominante. Tutto ciò non ha mancato di riverberarsi sul piano del diritto nazionale di alcuni Stati, i quali hanno omesso nelle loro più recenti costituzioni enunciazioni dirette e formali di confessionalità cattolica (tipiche dei testi costituzionali emanati all'indomani della decolonizzazione), aprendosi a un riconoscimento dell'assetto pluralista del nuovo scenario religioso, mediante l'introduzione di un complesso di norme volte – almeno in linea di principio - a una parificazione dei vari culti¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per tali recenti sviluppi si v. **J. NAVARRO FLORIA**, *Premessa*, in **AA. VV.**, *Diritto e religione in America Latina*, a cura di J.G. Navarro Floria, D. Milani, il Mulino, Bologna, 2010; cfr., dello stesso **A.**, *La libertad religiosa y el Derecho eclesiástico en América del Sur*, in *Conciencia y Libertad*, 14, 2002, p. 28 ss. Sul punto cfr. anche **M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ**, **A. SÁNCHEZ-BAYÓN**, *Derecho Eclesiástico de las Américas*, Delta Publicaciones, Madrid, 2008, p. 206; **ID.**, *Regulación Iberoamericana de Derecho Eclesiástico*, Delta Publicaciones, Madrid, 2011, p. 405. In particolare sulle questioni poste dall'attuale legislazione riguardante i culti minoritari si veda **A. INGOGLIA**, *Principio di cooperazione, rapporti con le confessioni minoritarie e problemi di rappresentanza. Uno sguardo all'esperienza latinoamericana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n.3/2011.



Tuttavia, rispetto a tale tendenza non mancano situazioni, nelle quali per ragioni storiche si è optato per il mantenimento di una normativa costituzionale che, anche senza menzionare il carattere statale della religione cattolica, accorda ad essa una preminenza formale ed uno statuto del tutto peculiare. Ciò è più evidente nelle costituzioni della Repubblica Argentina e del Perù, ma in certa misura anche in quella del Paraguay (in quest'ultima lo Stato non appare più propenso a fare professione ufficiale di fede cattolica, ma riconosce il "protagonismo che la Chiesa cattolica ha tradizionalmente svolto "en la formación histórica y cultural de la Nación")².

Su di una linea più tradizionale, si collocano poi altre legislazioni nelle quali si perpetuano, sul piano costituzionale o concordatario, formule confessioniste tipiche di altre epoche, com'è il caso del Costa Rica e della Repubblica Dominicana. Nell'esempio del Costa Rica, è la Costituzione a sancire solennemente che quella cattolica è "la Religión del Estado"³; mentre nella Repubblica Dominicana una disposizione di questo tipo è contenuta nel concordato in vigore con la S.Sede, il cui art. 1 recita che "La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la de la Nación Dominicana"⁴.

² Cfr. l'art. 2 della Costituzione Argentina nella parte in cui dichiara che "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano", e l'art. 50 di quella del Perù, il quale recita: "Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración". Per un'analisi comparativa di tali testi costituzionali cfr. **G.M. MORAN**, *La consolidación del modelo constitucionalista republicano en iberoamerica y sus consecuencias en el ámbito de la libertad religiosa: análisis macro-comparado de su evolución*, in *Laicidad y libertades*, 3, 2003, p. 221 e ss.; nonché, **V.O.URRESTARAZU VILLARROEL**, *La libertad religiosa en las constituciones americanas*, EDUSC, Roma, 1997, p. 60 ss.

³ L'espressione era già peraltro usata nel Concordato costaricense del 1854, che non ebbe lunga durata perché abrogato nel 1884. Sulla storia di questo accordo cfr. **R. PERAGALLO**, *Iglesia y Estado*, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1923, p. 21 ss.; nonché, **R. BLANCO SEGURA**, 1884. *El Estado, la Iglesia y las reformas liberales*, Editorial Costa Rica, San José, 1984.

⁴ Formula simile, ma meno impegnativa, figura anche nel "preambolo" della convenzione tra il Venezuela e la S.Sede del 1964, dove testualmente si afferma che "la Religión Católica, Apostólica y Romana, es la Religión de la gran mayoría de los Venezolanos". Sulle implicazioni di questa formula, cfr., tra gli altri, **J. RODRIGUEZ ITURBE**, *Iglesia y Estado en Venezuela (1824-1964)*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1968, p. 211 ss.; nonché **A. OROPEZA**, *La nueva Constitución venezolana*, Imprenta Nacional, Caracas, 1969, pp. 374-375; **M. TORRES ELLUL**, *La situación concordataria venezolana*, in **AA. VV.**, *La institución concordataria en la actualidad*, Instituto San Raimundo de Peñafort, Salamanca, 1971, p. 325 ss.; **D. ARRU**, *La práctica concordataria*



In quest'ultimo caso, si è di fronte ad una clausola non sporadica che, sia pure con alcune varianti, riecheggia quella già presente nelle costituzioni che tale Stato adottò successivamente alla sua nascita formale, e cioè rispettivamente quella del 1844, promulgata in seguito alla proclamazione della Repubblica indipendente, e quella del 1865 varata dopo un effimero ritorno alla sovranità spagnola e la restaurazione del regime repubblicano: la prima, oltre ad enunciare che

“la Religión Católica, Apostólica y Romana es la Religión del Estado”, precisava che “sus ministros en cuanto al ejercicio eclesiástico, dependen solamente de los Prelados canónicamente constituidos”; la seconda, dichiarava che “La religión Católica, Apostólica, Romana es la religión del Estado”, aggiungendo che “los demás cultos sólo se ejercerán en el recinto de sus respectivos templos”⁵.

Nondimeno, queste attestazioni di aperto confessionismo furono temperate dalle modifiche costituzionali introdotte a partire dal 1908, le quali se da un lato mantenevano invariato il peculiare regime giuridico concesso alla religione maggioritaria affermando che *“las relaciones iglesia-Estado seguirán siendo la misma que actualmente en tanto que la religión católica, apostólica, romana, sea la que profesen la mayoría de los dominicanos”*, dall'altra ammettevano *ex professo* anche la *“libertad de conciencia y de cultos”*, onde lo Stato lasciava comunque liberi i cittadini di seguire la propria credenza religiosa e di effettuare le pratiche culturali anche al di fuori *“de los respectivos templos”*.

Nella pratica vi era molta ambiguità, come risulta anche dalla decisione con cui i giudici della Corte Suprema negarono nel 1930 alla Chiesa cattolica la personalità giuridica civile, la quale venne però riconosciuta per legge l'anno dopo, all'instaurarsi del regime autoritario del generale Rafael Trujillo⁶. A quest'ultimo si deve una politica di

posteriore agli *Accordi di Villa Madama*, Pioda, Roma, 2000, pp. 221 ss. In generale, sempre sulla situazione di tale Stato cfr., da ultimo, **M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, A. SÁNCHEZ-BAYÓN**, *La Libertad religiosa en Venezuela: Trabas para su reconocimiento efectivo y su cuarentena actual*, in *Derecho y Religión*, VII, 2012, p. 63 ss.

⁵ Sull'evoluzione della normativa costituzionale in materia cfr. **J.C. CAMPILLO PEREZ**, *Constitución Política y Reformas Constitucionales (1492-1844)*, Ediciones UASD-ONAP, Santo Domingo, 1995, p. 170 ss.; nonché, da ultimo, **N. ABREU PATXOT**, *Libertad religiosa y de conciencia en la República Dominicana*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 30, 2012, p. 3 ss.

⁶ Sulla vicenda si veda **E. CARDENAS**, *La Iglesia ispanoamericana en el siglo XX*, Editorial MAPFRE, Madrid, 1992, specialmente, p. 161 ss.



riconfessionalizzazione dell'ordinamento dominicano e l'avvio delle trattative in vista di un accordo con la S.Sede che, auspice il Concordato spagnolo del 1953, va ben oltre l'attribuzione di uno *status* meramente privatistico alla Chiesa cattolica, riconoscendone esplicitamente il carattere di *societas perfecta*, cui lo Stato dominicano "*garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto*"⁷.

Successivamente, la Costituzione del 1955, varata dopo la stipula del Concordato, si è espressa a favore del testo pattizio già sottoscritto richiamandone la validità, per cui "*las relaciones de la Iglesia y el Estado están reguladas por el Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana*", senza però rinunciare al riconoscimento del principio generale di libertà di culto, ormai definitivamente acquisito alla tradizione costituzionale ed alla coscienza sociale della nazione dominicana.

L'affermazione, negli interventi modificativi intermedi, ed anche nella Costituzione in atto vigente, del diritto di libertà in materia di coscienza e di culto senza altre limitazioni che quelle derivanti "*del orden publico y de las buenas costumbres*", ma soprattutto l'omesso riferimento alla condizione giuridica della religione cattolica⁸, fanno sorgere oggi il problema della sopravvivenza della clausola confessionista contenuta nel richiamato accordo concordatario, contro la quale peraltro è stata di recente sollevata formale eccezione di legittimità, respinta poi dai giudici costituzionali dominicani, con una decisione che ha certamente deluso le aspettative di quanti, ravvisandovi una prerogativa anacronistica, ne auspicavano una pronta caducazione.

⁷ Anche in altri punti il Concordato dominicano riproduce quasi pedissequamente le disposizioni di quello concluso solo un anno prima con la Spagna del generale Francisco Franco. Per dettagli cfr., **J. DAMIZIA**, *Annotationes ad sollemnen Conventionem inter S.Sedem et Rempublicam Dominicanam*, in *Apollinaris*, 1/2, 1954, p. 243 ss.; **A. GIANNINI**, *Il concordato dominicano*, in *Il Dir.eccl.*, 1954, I, p. 288 ss.; nonché, **G. CATALANO**, *Cenni sulle vicende dell'istituto concordatario nell'età contemporanea*, in **ID**, *I Concordati tra storia e diritto*, Rubettino, Soveria Mannelli, 1994, pp. 19-20; **A. INGOGLIA**, *La partecipazione dello Stato alla nomina dei vescovi nei paesi ispano-americani*, Torino, 2001, p. 61.

⁸ Come ricordato da **N. ABREU PATXOT**, *Libertad religiosa y de conciencia en la República Dominicana*, p. 6 il riferimento al "*régimen concordatario*" y las expresiones de relación "*entre la Iglesia Católica y el Estado dominicano*" dejan de existir en la Constitución a partir de la reforma de 1963, primera reforma posterior a la dictadura de Trujillo". Anche la nuova carta costituzionale, promulgata il 26 gennaio del 2010, lascia invariata la situazione, mantenendo il silenzio sul regime delle relazioni con la Chiesa cattolica.



2 – Brevi cenni sulle radici storiche del confessionismo dominicano

L'attitudine confessionista dello Stato dominicano ha precise ragioni storiche che risalgono alla prima fase della colonizzazione spagnola delle Americhe, allorchè tale isola (denominata significativamente la *Hispaniola*) venne scelta dalla Corona castigliana come la base dell'espansione coloniale "*en el Nuevo Mundo*" e di conseguenza in esso della religione cattolica.

E difatti, in questo avamposto coloniale, oggi diviso tra Haiti e la Repubblica Dominicana, si impiantò per la prima volta quella forma unica di confessionismo statale (inteso, come partecipazione del potere civile al fine spirituale della Chiesa), che va sotto il nome di Regio patronato indiano e col quale si intese perseguire un programma di "cristianizzazione" e di organizzazione pastorale delle zone scoperte che è senza precedenti nella storia della civiltà occidentale⁹.

Un tale primato venne sin dall'inizio riconosciuto dalla Sede apostolica, che acconsentì a erigervi la prima arcidiocesi in terra americana con giurisdizione sulle diocesi delle Antille e dei Caraibi e assegnando in seguito al suo *ordinario* il titolo di "*Primatis Indiarum*" (in merito al quale, peraltro, lo stesso Concordato stipulato nel 1954 ne ribadisce la validità affermando che "*Al Arzobispo de Santo Domingo corresponde el título de Primado de Indias de acuerdo con la Bula de Pío VII Divinis praeceptis del 28 de noviembre de 1816*")¹⁰.

⁹ Sulle vicende legate all'esercizio del patronato regio nell'isola da poco scoperta cfr., in particolare, **C. NOUEL**, *Historia eclesiástica de la Arquidiócesis de Santo Domingo, primada de América*, OPI, Roma, 1913, t.I, p. 22 ss.; nonché **L. LOPUETEGUI, F. ZUBILLAGA**, *Historia de la iglesia en la America española, Mexico. America Central. Antillas*, La editorial catolica, Madrid, 1964, specialmente p. 237 ss. In generale, sul privilegio concesso alla Corona castigliana cfr., anche per la letteratura in argomento, **A. DE EGAÑA**, voce "*Patronato Real de Indias*", in *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, Editorial Católica, Madrid, 1972, p. 56 ss.; **A. DE LA HERA**, *El regalismo borbónico en su proyección indiana*, Ediciones Rialp, Madrid, 1963, p. 115 ss.; nonché, più di recente, **F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO**, *Dalla reconquista alla conquista. Radici e significato del confessionismo ispanico nel sistema delle Indie (a proposito di "Bolle Alessandrine" e altro)*, in *Il Dir. Eccl.*, 4, 1999, p. 950 ss.

¹⁰ Sull'origine storica di detta prerogativa cfr., in particolare, **J. DAMIZIA** (*Annotationes ad sollemnem Conventionem inter S. Sedem et Rempublicam Dominicanam*, p. 244), il quale riferisce: "*Anno 1504 erecta est prima dioecesis America in Jaragua: secutae sunt postea aliae in La Vega, Lares de Guijaba et Santo Domingo; tribus prioribus suppressis, dioecesis S. Dominici honorem maxime antiquitatis in tota America possidet, quae ad sedem Metropolitanam anno 1545 a Paulo III erecta est*".



La presenza della sede primaziale nel territorio dell'isola contribuì, del resto, a che essa acquistasse un rilievo geo-politico del tutto peculiare, tanto che la Corona ne fece la sede della sua prima "Audiencia", rimanendo tale per quasi tutto il XVIII secolo, e cioè fino a quando il detto possedimento non venne, prima, ceduto alla Francia col trattato di Basilea, nel 1795, e in seguito occupato dagli haitiani nel 1822¹¹.

A questa rilevante eredità non esitarono a richiamarsi anche i fondatori del nuovo Stato, i quali nella prima metà del XIX secolo, lottarono per l'indipendenza dagli haitiani, dando vita ad una corporazione patriottica (detta la "Trinitaria")¹² che faceva comune e aperta professione di fede cattolica, e proponeva tra l'altro il raggiungimento di un'identità nazionale la cui specificità si esprimeva nell'unificazione dei cittadini dominicani sotto lo stesso credo religioso ed in nome di ideali libertari ed indipendentisti (simbolicamente riassunti nel motto "Dios, Patria y Libertad" che risulta adottato anche dalla Costituzione vigente quale emblema ufficiale della Nazione)¹³.

La predominanza religiosa del cattolicesimo non venne meno neppure durante l'occupazione militare statunitense, avvenuta in regime di protettorato tra il 1916 ed il 1922, durante la quale, tuttavia, si è avuta una notevole diffusione di comunità e movimenti cristiani di origine nordamericana, che attualmente rappresentano, insieme alle forme

¹¹ Cfr. **L. LOPUETEGUI, F. ZUBILLAGA**, *Historia de la iglesia en la America española, Mexico. America Central. Antillas*, cit., p. 169. Inoltre, **R. R. KONETZKE**, *La colonizzazione ispano-portoghese*, in **AA. VV.**, *America centrale e meridionale*, t. I, Feltrinelli, Milano, 1968, p. 48; **A. MOYA**, *Historia colonial de Santo Domingo*, UCM, S. Domingo, 1977, p. 3 ss.

¹² Cfr. **J.L. LUZON BENEDICTO**, *Repubblica Dominicana*, Fenice 2000, Milano, 1989, p. 37 ss.

¹³ Secondo l'art. 32 della Costituzione riformata: "El Escudo Nacional tiene los mismos colores de la Bandera Nacional dispuestos en igual forma. Lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz, los cuales surgen de un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados; lleva un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma al lado derecho. Está coronado por una cinta azul ultramar en la cual se lee el lema "Dios, Patria y Libertad". Sull'adozione di tale simbologia d'ispirazione religiosa cfr. **F. TENA DE SOSA**, sub *Art. 32*, in **AA. VV.**, *Constitución comentada*, FINJUS, Santo Domingo, 2011, p. 58, il quale osserva però che "Su significado "no tiene nada que ver con el establecimiento de una religión. Su uso es de carácter patriótico o ceremonial y no de un verdadero patrocinio gubernamental del ejercicio religioso". Me adhiero así a la "tesis culturalista" que defiende la legitimidad del lema, junto al escudo y la bandera, por su carácter tradicional y estar enraizados con la historia y cultura de la Nación dominicana".



tradizionali del meticciato religioso afro-caraibico, una presenza confessionale sempre più significativa e socialmente rilevante¹⁴.

3 - Il sindacato di costituzionalità sulle norme concordatarie, alla luce della sentenza della "Suprema Corte de Justicia" n. 6 del 2008

Dove, più evidente si fa l'opzione dell'ordinamento dominicano in favore del confessionismo in senso cattolico è, come detto, ancora oggi in quell'art. 1 del Concordato con la S. Sede, il cui contenuto è stato sottoposto, su istanza di taluni gruppi religiosi minoritari, al vaglio di costituzionalità della "Suprema Corte de Justicia"¹⁵. Quest'ultima però ha dovuto affrontare preliminarmente la questione circa la procedibilità della domanda, posto che per la Costituzione dominicana e in modo specifico per l'art. 67, essa è proponibile solo avverso gli atti di diritto interno, mentre nella specie si trattava di un accordo di rango internazionale nei confronti del quale il controllo di legittimità può essere svolto unicamente nel corso del procedimento di ratifica, prima cioè della sua incorporazione nell'ordinamento nazionale¹⁶.

Malgrado la posizione espressa da alcuni giudici della "Corte Suprema" (ripresa dalla sentenza emanata) i quali si sono detti sfavorevoli a sottoporre ad un giudizio di costituzionalità le norme contenute in un accordo internazionale già ratificato, sostenendo che in tal caso caso la Corte "excedería los términos de su competencia, estrictamente fijados por la Constitución, ya que los actos que ponen en causa las relaciones del Gobierno con un organismo internacional escapan de ella", nondimeno alla fine essa ha ammesso la propria competenza, sul presupposto che l'esame di

¹⁴ Sul punto, anche per ragguagli statistici, cfr. AA. VV., *Enciclopedia de grupos religiosos en las Americas y la Peninsula Iberica: Religión en la Republica Dominicana*, a cura di Clifton L. Holland, PROLADES, Costa Rica, 2010, p. 9.

¹⁵ Il giudizio è stato promosso, nella forma del "recurso de amparo", da un gruppo di chiese cristiane di estrazione evangelica. Per il testo della sentenza cfr. *Boletín Jurídico, Centro de libertad religiosa*, 11, 2008, pp. 36-48.

¹⁶ Sul punto si era obiettato che essendo, appunto i Concordati assimilabili a "los tratados internacionales sólo son susceptibles del control preventivo de constitucionalidad, principio que no es aplicable en el presente caso, en que se perseguía un pronunciamiento de inconstitucionalidad a posteriori, por lo que la decisión de la Corte debió ser declarar su incompetencia para juzgar un tratado ratificado antes de entrar en vigor el citado artículo 67 dando facultad al mas alto tribunal de la república, para conocer de la constitucionalidad de las leyes" (si veda la nota redatta dai giudici di minoranza e pubblicata in una col testo ufficiale della sentenza).



costituzionalità riguarda non il Concordato in sé (che rimane in un ordine esterno), ma il provvedimento che vi ha dato esecuzione, ossia la “*Resolución del Congreso Nacional núm. 3874, del 10 de julio de 1954*”, nei confronti della quale sussiste la stessa possibilità di controllo che la Costituzione prevede in relazione alla generalità delle norme poste in essere nell’ordinamento interno¹⁷.

Sotto questo profilo, la soluzione adottata dalla “*Suprema Corte*” dominicana non appare molto diversa da quella a suo tempo prospettata dai giudici costituzionali colombiani, per giustificare la propria competenza sul Concordato concluso nel 1973: anche in tal caso, infatti, la “*Corte Constitucional*” ebbe ad assoggettare al suo sindacato le norme contenute nel detto testo pattizio, superando l’eccezione secondo cui essa non avrebbe potuto pronunciarsi su un accordo di tipo sovranazionale ratificato prima dell’entrata in vigore della Costituzione del 1991, in quanto ciò sarebbe stato in contrasto con la norma costituzionale che limita il controllo di legittimità su tali atti alla fase che precede lo scambio formale degli strumenti di esecuzione e ratifica¹⁸.

Quanto al merito dell’eccezione d’incostituzionalità sollevata avverso l’art. 1 del testo concordatario dominicano, occorre rilevare che la Corte l’ha rigettata motivando la soluzione adottata con il rilievo che l’enunciazione formale di confessionalità non viene utilizzata dallo Stato per limitare il diritto di libertà di coscienza e di culto che la stessa Costituzione riconosce ad ogni cittadino, e che in conseguenza

«la citada expresión, que aparece en el artículo 1 de la referida Resolución, no es excluyente del ejercicio público de cualquier otra religión que no se oponga a la moral universal y a las buenas costumbres, derecho que es amparado por la garantía constitucional plasmada en la expresión “libertad de cultos”, que es el derecho que

¹⁷ Di conseguenza ha trovato applicazione l’art. 67, in forza del quale “corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley: 1) conocer de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada”. La norma è stata riprodotta, con alcune modifiche, anche nella Costituzione riformata del 2010 (cfr. art. 185, n. 1).

¹⁸ Per la questione, con ampi dettagli, vedi **E. ROZO ACUÑA**, *Stato, Chiesa e libertà religiosa in Colombia*, in *Quaderni di dir. e pol. eccl.*, 2, 1995, p. 469 ss. ; nonché **V. PRIETO**, *El concordato de 1973 y la evolución del derecho eclesiástico colombiano. Situación actual y perspectivas de futuro*, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 22, 2010, p. 11 ss.



pertenece a todo hombre o mujer de manifestar por actos externos la intimidad de su conciencia religiosa».

Al riguardo, i giudici non hanno affrontato la questione teorica se la norma *de qua* conferisca a quello dominicano la qualifica di Stato confessionista in senso assoluto o soltanto *parziale*¹⁹, limitandosi a riferire che il principio richiamato dall'art. 1 del Concordato, oltre che rappresentare un lascito

“de los Fundadores de la República, quienes aceptaron desde sus orígenes la fe católica como la practicada mayoritariamente por el pueblo dominicano”, non ha operato la trasformazione “del Estado Dominicano en un Estado Confesional discriminator y excluyente que no garantiza el derecho de las minorías confesionales y de otras comunidades religiosas”.

Altra eccezione respinta dalla Corte è stata poi quella secondo cui le clausole contenute nel Concordato, darebbero vita ad un regimedi trattamento differenziato (e più vantaggioso) per i cittadini di fede cattolica, in aperto contrasto con la disposizione costituzionale che impegna lo Stato ad eliminare ogni tipo *“de privilegio y toda situacion que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos”*²⁰. In merito i giudici hanno escluso che costituiscono situazioni vietate dalla norma *de qua* e violazione del principio di uguaglianza giuridica le norme pattizie riguardanti: a) l'attribuzione *ipso facto* della personalità giuridica civile alla Chiesa cattolica e agli enti e istituzioni da essa promananti (art. IV); b)

¹⁹ Com'è noto, la nozione di “confessionismo *parziale*” (adoperata in antitesi a quello *“integrale”*, inveratosi soprattutto negli Stati assoluti dei secoli passati) è stata forgiata dalla dottrina, per designare la condizione di quegli Stati moderni che, pur facendo professione ufficiale di un determinato credo, realizzano “il minimo possibile di esso, in relazione alla maggiore o minore adesione al contenuto professato”, onde “perché uno Stato possa qualificarsi confessionista, è già sufficiente una semplice adesione ridotta e limitata a un determinato contenuto confessionale, tale che, pur non rendendolo del tutto rispondente al tipo ideale concettuale, valga tuttavia a riaccostarlo più o meno al medesimo” (P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano, Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 381). Occorre però ricordare che la Corte ha voluto ulteriormente motivare la sua decisione affermando che il riconoscimento della speciale condizione giuridica della Chiesa cattolica, di cui all'art. 2 del Concordato, dipende dal fatto che “la religión católica es la revelada por Jesucristo y conservada por la Iglesia Romana y por miles de millones de personas en todo el mundo”, andando ben al di là di una adesione meramente formale a tale credo.

²⁰ Al riguardo dai ricorrenti si sosteneva che “la Resolución atacada de inconstitucionalidad establece una serie de privilegios en beneficio de los dominicanos que profesan la fe católica-romana, en abierta ignorancia y exclusión de dominicanos que tienen cultos diferentes al católico romano”.



l'impegno finanziario per la costruzione delle chiese cattedrali e delle relative pertinenze "nelle Diocesi e nella Prelatura *nullius* già esistenti che ne abbisognino, e in quelle che si erigessero in futuro" (art. V); c) l'esonero fiscale dall'imposta sull'immigrazione in favore dei religiosi e degli ecclesiastici cattolici provenienti dall'estero che l'autorità ecclesiastica "inviti nel Paese per esercitarvi il loro ministero o svolgervi le attività del loro apostolato"(art. X); d) l'impegno a che, in caso di condanna di un ecclesiastico o religioso, questi possa scontare la propria pena possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici (art. XII); e) l'attribuzione degli effetti civili al matrimonio concordatario (art. XVI); f) l'insegnamento obbligatorio della "religione e della morale cattolica" nelle strutture scolastiche pubbliche (art. XII).

Di un certo interesse per l'osservatore esterno si rivelano le risposte date dalla Corte per negare il preteso carattere discriminatorio delle norme impugnate, con riguardo alle quali è stato precisato che esse non profilano alcun trattamento privilegiato, ma sono piuttosto volte a regolare espressioni pratiche (individuali e collettive) della libertà religiosa dei cattolici che di per sé sono riconoscibili anche a cittadini professanti una fede diversa, come pure ai loro gruppi confessionali.

In quest'ottica, si è affermato, ad esempio, che l'impegno assunto dallo Stato col Concordato di erogare contributi per l'edificazione delle chiese cattedrali, non impedisce che anche altre istituzioni "*sin fines de lucro*", possano avere accesso ai fondi pubblici, per analoghe esigenze di edilizia religiosa. Così pure, per quanto riguarda la norma pattizia relativa all'esenzione fiscale in favore dei sacerdoti cattolici provenienti dall'estero, si dice che lo stesso beneficio sarebbe estensibile senza difficoltà anche "*a los miembros de otra religion activa en el país*"²¹.

L'impressione che complessivamente se ne ricava è, dunque, che per lo Stato dominicano, nessuna discriminazione possa determinarsi nei confronti di confessioni diverse dalla circostanza che esso riconosce un determinato culto come dominante, non rinunciando a farsi comunque promotore della libertà religiosa di tutti, mediante un'avvicinamento (almeno tendenziale) della condizione giuridica delle altre confessioni a quella assicurata alla confessione religiosa più favorita.

²¹ Anche quanto all'art. XII del Concordato, la Corte ha ritenuto che l'obbligo di fornire l'istruzione religiosa cattolica, non impedisce di istituire corsi alternativi, rispondendo a specifiche richieste provenienti dai familiari degli alunni "*de acuerdo con sus propias convicciones*". In tema si vedano i rilievi critici di N. ABREU PATXOT, *Libertad religiosa y de conciencia en la República Dominicana*, cit., p. 12 ss.



4 - Verso una soluzione della questione matrimoniale: la legge n. 198 del 2011 sui matrimoni religiosi civilmente trascritti

Come accennato, il giudizio di costituzionalità promosso avanti alla “*Corte Suprema de Justicia*” ha riguardato anche le clausole pattizie in materia matrimoniale, delle quali si è sostenuta l’illegittimità per contrasto col principio di uguaglianza giuridica e non discriminazione sancito dalla Costituzione dominicana.

Al riguardo, si era eccepito in particolare che l’istituzione del matrimonio religioso trascritto, al quale hanno accesso solo i cittadini che contraggono in forma concordataria, creerebbe un’inammissibile situazione di svantaggio nei riguardi dei non cattolici, ai quali tale possibilità è preclusa dal diritto civile dominicano.

In effetti, le previsioni della legge civile dominicana in vigore al tempo della detta pronuncia giurisprudenziale, regolavano questa materia sotto l’esclusivo punto di vista dei cattolici, ammettendo solo due forme di celebrazione: quella canonica, disciplinata dalle norme attuative del Concordato, ossia della legge n. 3931 del 1954, e quella civile cui tutti gli altri cittadini, inclusi quelli di religione diversa da quella dominante, potevano avvalersi²². Nei confronti poi dei ministri di culto non cattolici, valeva il divieto esplicito di assistere al matrimonio religioso prima della celebrazione civile, accompagnando tale previsione con una sanzione pecuniaria a carico dei trasgressori²³.

Orbene, trattando della questione, la Corte ha evitato soluzioni più incisive, lasciando in vigore la legislazione pattizia in materia matrimoniale, ma invitando allo stesso tempo il legislatore a provvedere ad una diversa disciplina, maggiormente rispettosa delle esigenze degli appartenenti a confessioni minoritarie, consentendo anche a loro di celebrare un matrimonio religioso civilmente rilevante. Sul punto, dunque, i giudici hanno affermato che sebbene

²² L’art. 1 della “Ley No. 3931 que modifica varios artículos de la Ley sobre actos del estado civil (De los matrimonios civil y canonicos)” disciplinava solo due tipi di matrimonio: “el civil, que es el que se contrae de acuerdo con los preceptos de la Ley civil, y el religioso celebrado con sujeción a las normas del Derecho Canónico”.

²³ “Queda prohibido a los sacerdotes y ministros de cultos establecidos en la República celebrar un matrimonio religioso, sin que antes se haya celebrado el matrimonio civil, bajo pena de \$ 200.00 (Doscientos pesos) de multa” (così l’art. 57, § 2, della “Ley No. 659 del 17 de julio de 1944 sobre Actos del Estado Civil que dicta disposiciones sobre los registros y las actas de defunción”).



“la ley de la materia, no contempla que pastores, oficiales y diáconos de otras comunidades religiosas puedan celebrar matrimonios con plenos efectos civiles, tampoco existe prohibición constitucional ni en el concordato para que la ley extienda en su favor la facultad de celebrar matrimonios civiles”.

La netta presa di posizione della Corte, ma soprattutto uno specifico inciso introdotto nella riforma costituzionale del 2010²⁴, hanno condotto il legislatore dominicano a rivedere la normativa in materia facoltizzando anche i non cattolici a scegliere tra la forma civile e quella prevista dal culto o dalla comunità religiosa di appartenenza. In virtù delle modificazioni apportate al codice civile dalla legge n. 198 del 2011

“que regula los matrimonios religiosos y sus efectos en la República Dominicana”, lo Stato affianca ora al matrimonio civile “que es el que se contrae de acuerdo con los preceptos de la ley civil” anche quello religioso “que es aquel que se contrae de acuerdo a las normas y cánones de las iglesias establecidas en el país de conformidad a las leyes”.

In ogni caso, perché oggi un matrimonio religiosamente contratto abbia effetti civili è sufficiente che esso avvenga alla presenza di un ministro che sia accreditato come tale dalla confessione di riferimento, la quale a sua volta dovrà essere riconosciuta in persona giuridica ed iscritta in uno speciale registro pubblico, al quale afferiscono *“todas las instituciones religiosas interesadas en celebrar matrimonios religiosos al amparo de la presente ley”*²⁵. Ne segue, tuttavia, che le confessioni i cui ministri non ottemperino ai requisiti di legge, o che siano prive del riconoscimento

²⁴ La questione posta dalla Corte è stata affrontata dalla Costituzione riformata del 2010, la quale l’ha risolta rinviando la regolamentazione circa il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni religiosi al legislatore ordinario. Recita, infatti, l’art. 54: “Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales”.

²⁵ Secondo l’art. 3, § 1 “Las Iglesias cuyo estatus no esté amparado en un tratado internacional, con más de cinco años de establecidas en el país, provistas de personería jurídica propia de acuerdo con las leyes vigentes, designarán en cada circunscripción o demarcación geográfica, mediante cédula o licencia, cuáles de sus pastores, sacerdotes o ministros tendrán la facultad de officiar el matrimonio religioso, lo cual mediante instancia comunicarán al Director Nacional del Registro del Estado Civil y a la Junta Central Electoral, a través de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines de autorización y registro de las generales y demás datos que fueren de lugar y de la expedición a cargo de la Junta Central Electoral de la licencia correspondiente”.



formale dello Stato, vedranno preclusa la possibilità di celebrare matrimoni civilmente efficaci da parte dei loro adepti²⁶.

Sotto un altro profilo ancora la nuova legge risulta impostata sulla clausola della religione dominante. Giova infatti rilevare che essa ammette, analogamente a quanto previsto per il matrimonio concordatario, sia la trascrizione tempestiva, sia quella tardiva dei matrimoni acattolici, la quale dovrà nondimeno essere autorizzata dalla *“Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, luego de realizar una investigación del caso y de comprobarse la veracidad del matrimonio religioso”*, con salvezza delle situazioni e dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Nulla infine è previsto dalla normativa in commento circa il matrimonio celebrato canonicamente, nei confronti del quale continueranno ad applicarsi dunque le pertinenti disposizioni concordatarie, inclusa quella che riserva ai tribunali ecclesiastici la competenza giurisdizionale sulle cause di nullità²⁷. Recita, infatti, l'art. 2 che questa legge si applica *“a los matrimonios religiosos celebrados por las Iglesias establecidas en República Dominicana de conformidad con las leyes, cuyas relaciones con el Estado, no estén regidas por un acuerdo internacional”*.

Una formula, quest'ultima, che per quanto espressa genericamente, non fa sorgere dubbio circa la sua riferibilità agli accordi con la Chiesa cattolica, posto che tale confessione è l'unica con cui lo Stato regola i suoi rapporti *“por acuerdo internacional”*, come anche si inferisce dall'indirizzo della *“Corte Suprema”* inteso a ribadire il rango sovranazionale del Concordato del 1954²⁸, la cui vigenza continua ancor oggi lealmente a riconoscersi.

²⁶ Cfr. il § 3 dell'art. 3: *“Sólo se reconocerá efectos civiles al matrimonio religioso oficiado por los pastores, sacerdotes o ministros de tales iglesias, debidamente autorizados por la entidad de que se trate y provistos de la licencia otorgada”*.

²⁷ L'art. XVI del Concordato del 1954 riconosce in termini molto ampi la giurisdizione degli organi ecclesiastici sul matrimonio contratto da cittadini dominicani secondo il rito canonico, abbracciando oltre la pronuncia di nullità e la dispensa sul *“matrimonio rato y no consumado”*, anche il provvedimento *“relativo al Privilegio Paulino”*.

²⁸ Sebbene i giudici abbiano affermato che le norme pattizie non producono effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da escludere la competenza dei giudici nazionali, nello stesso tempo hanno però rilevato che *“siendo el Concordato y su Protocolo un instrumento jurídico regido por el Derecho Internacional (jus cogen)”* esso vincola *“a lo pactado, segun el art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”*.